



Convenzione tra Comune di Jerzu e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Jerzu, presso il Servizio AA.GG e Giuridici del Comune

i soggetti aderenti

Comune di Jerzu quale detentore di archivi contenenti atti aventi certezza pubblica definita Amministrazione Certificante, rappresentata dal Responsabile dell'Area AA.GG. e Giuridici Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

E

.....- rappresentato da _____

V I S T I

Legge 24 dicembre 1954, n.1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente", di quest'ultimo in particolare:

Art. 33. 1.L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. 2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco. 3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

Art. 34. 1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente. 2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. 3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Art. 35. 1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio. 2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento. 3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato. 4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche progressive.

Art. 37. 1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati. 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario,

aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 13. Informativa. 1) L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7;

2) L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici. 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari. 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 24 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. 1) Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

Art.31 I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 177. 1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'art. 34 c.1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 40. 1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

Art. 43. 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato; 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del

precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione precedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Art.44 BIS Acquisizione d'ufficio di informazioni. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Art. 46. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivente a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47. 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 71. 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

D.Lgs 07 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Art.12 Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

1) Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.

2) Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

Art 50. 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e

riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 24, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto

Art. 52. 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. 1-bis Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3; b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4

Art. 58. 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato. 2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'*articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. 3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*. 3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. 3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.

Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Art.3 bis: uso della telematica- per consentire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 15: prevede la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Art. 18: autocertificazione – prevede l'adozione da parte delle P.A. di misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché l'acquisizione d'ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni;

D.Lgs 30 marzo 2001 n 165, l'art. 2 comma 1 lettera C prevede che le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di “collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”;

La circolare del 22/10/99, n°8 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

La circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3

“ Per corrispondere ai numerosi quesiti posti dai comuni, inerenti ai collegamenti informatici tra le anagrafi comunali ed organismi vari, si precisa quanto segue. Com'è noto, l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 445 del 28.12.2000 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 37 del d.P.R. 223 del 30.5.1989, il quale prevedeva che i collegamenti telematici tra i comuni e gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, ovvero che erogano servizi di pubblica utilità, dovessero essere autorizzati dal Ministero dell'interno. A seguito dell'intervenuta abrogazione, pertanto, i comuni provvederanno ad autorizzare, direttamente, i predetti collegamenti con gli organismi sopra citati, restando in capo al Ministero dell'interno la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle anagrafi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive integrazioni. Si reputa, però, opportuno richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, nella loro veste di ufficiali di governo, sulla necessità che i collegamenti in rete dovranno essere autorizzati a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate, altresì, le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati

personali (leggi n. 1064 del 31.10.1955, n. 184 del 4.5.1983 e n. 675 del 31.12.1996). Infine, si prega di richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, in generale, sul contenuto delle norme di cui al d.P.R. 445/2000, con particolare riferimento all'art. 59, commi 1 e 2, i quali recitano "per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti operanti al di fuori e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato. A tal fine, le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni dei documenti".;

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14;

Viste le linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni e la nota DigitPA del 22/04/2011

C O N S I D E R A T O

alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui *all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali; che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori pubblici servizi l'interconnessione telematica tra le stesse, assume un aspetto rilevante; che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore; che il Comune di Jerzu ha attivato una procedura informatica di consultazione del data-base anagrafico nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico; che, ai sensi degli artt. 43, 44bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza; che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità; che, in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richieste di stati, fatti o qualità personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse e definizioni)

La narrativa che precede è parte integrante della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- **Comune certificatore:** l'amministrazione municipale di Jerzu che ha la responsabilità della raccolta, conservazione del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da questi predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 c. 2 del CAD;
- **Amministrazione richiedente:** l'amministrazione o gestore di pubblico servizio che accede ai dati resi disponibili dal Comune certificatore, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione cui la stessa amministrazione richiedente aderisce, valutati i propri fini istituzionali;
- **Dato anagrafico:** dato personale non sensibile desumibile dalla certificazione anagrafica e dai registri delle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;
- **Accessibilità e fruibilità telematica ai dati:** proprietà dei sistemi informatici meglio specificati nell'allegato tecnico, mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni al Comune certificatore, di fruire, attraverso una rete telematica, di dati anagrafici.

Art. 2

(Finalità)

Il convenzione ha la finalità di consentire un efficace collegamento tra l'ente certificatore – Comune di Jerzu - e le amministrazioni richiedenti, per fini istituzionali, in ottemperanza ai principi di semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 3

(Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni)

L'accesso del dato anagrafico avviene via web, dal sito istituzionale, utilizzando login e password fornito dal Comune di Jerzu.

Le amministrazioni richiedenti ed autorizzate sono tenute ad osservare le misure di sicurezza previste dall'ordinamento vigente e dettagliate, per quanto attiene al collegamento in esame, nel documento di specifiche tecniche e architetture predisposto dal comune certificatore.

La fruibilità dei dati avviene secondo le modalità tecniche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali meglio specificato nell'allegato tecnico.

Art. 4

(Servizio)

Il Comune di Jerzu rende disponibili, senza peraltro consentire alcuna connessione diretta a detti archivi, i dati anagrafici relativi ai cittadini iscritti in anagrafe di popolazione residente o all'anagrafe residenti all'Estero.

Le Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi utilizzano i dati anagrafici a fini esclusivamente istituzionali e/o perché previsti da norme di legge o regolamentari come meglio specificati nell'accordo di adesione. La consultazione del dato anagrafico sarà possibile dal giorno successivo la variazione anagrafica.

Art. 5

(Oneri economici)

L'accessibilità e la fruibilità in rete di dati dall'archivio anagrafico è senza oneri economici.

Art. 6

(Titolare del trattamento e fruibilità del dato)

Titolare del trattamento dei dati anagrafici è il Comune di Jerzu ed è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Le amministrazioni fruitrici sono responsabili dell'utilizzo e della riservatezza dei dati anagrafici acquisiti e della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Art.7

(Clausola di adesione)

La presente convenzione è aperta all'adesione delle amministrazioni richiedenti, come sopra definite, per fini istituzionali e sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento, a seguito della stipula del predisposto accordo di adesione in cui vengono specificati, tra gli altri: i fini istituzionali; il tipo di dato richiesto allo scopo di predisporre il profilo pertinente; nonché l'elenco dei nominativi dei dipendenti da abilitare all'accesso.

L'accordo di adesione costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 8

(Durata ed Esecuzione)

La presente convenzione ha una validità di cinque anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile.

La presente convenzione può essere modificata in considerazione dell'approfondimento normativo e delle specifiche dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica.

l'Amministrazione richiedente

l'Amministrazione certificante